

REGOLAMENTO (CE) N. 1405/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1994

concernente le modalità di controllo finanziario dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, conformemente alla decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio⁽²⁾, e in particolare al suo articolo 6, la Commissione è tenuta a istituire un sistema efficace di allarme per garantire il rispetto degli orientamenti in materia di politica agricola;

considerando che occorre istituire un sistema efficace di controllo finanziario per quanto concerne l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, in modo che sia possibile reagire nel quadro del sistema d'allarme della disciplina di bilancio e valutare l'evoluzione delle spese che dovranno essere imputate ai bilanci futuri in considerazione del carattere pluriennale degli impegni assunti nell'ambito dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 e tali da determinare per vari anni oneri a carico del bilancio comunitario;

considerando che a tal fine il sistema di controllo dovrà basarsi sui singoli impegni assunti nell'ambito dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 e su previsioni a breve termine regolarmente aggiornate;

considerando che la decisione di approvazione dei programmi fissa un importo cofinanziabile per il periodo 1993-1997, prevedendo al tempo stesso una clausola di revisione di detto importo sulla base dell'esecuzione effettiva del programma; che è pertanto necessario prevedere un controllo per ciascun programma approvato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2062/93 della Commissione⁽³⁾ contiene in parte le disposizioni suddette e che, per maggiore chiarezza, è opportuno abrogarlo e sostituirlo con un nuovo regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun esercizio gli Stati membri comunicano, conformemente alla tabella dell'allegato I ed operando eventualmente una distinzione tra le regioni dell'obiettivo 1 e le altre regioni, informazioni sull'applicazione di ciascun programma approvato a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92.

Tali informazioni debbono pervenire alla Commissione nei 45 giorni successivi alle date suddette.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione, a scadenze trimestrali e conformemente alla tabella dell'allegato II, previsioni di spesa relative all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.

Tali previsioni devono pervenire alla Commissione, rispettivamente, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2062/93 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 22.